



Provincia di Rimini

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 1465 del 29/07/2014

**OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 21/04. DITTA ROVERETA S.R.L.
PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO N. 244
DEL 29/09/2009 E S.M., PER L'INSTALLAZIONE SITA IN
CORIANO (RN), VIA ROVERETA N. 32, RIENTRANTE FRA LE
ATTIVITA' DI "SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI
PERICOLOSI, CON CAPACITA' DI OLTRE 10 MG AL
GIORNO" (PUNTO 5.1 ALL. VIII - PARTE II - D.LGS. 152/06 E
S.M.I.).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

VISTE le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n.46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n.29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-quarter "Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n.29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);



Provincia di Rimini

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

VISTA inoltre la Delibera di G.R. n. 497 del 23/04/2012, che individua gli indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA e per le modalità di gestione telematica;

RICHIAMATE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 667/2005 del 11/04/2005 per l'individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005";
- la Delibera di G.R. n. 1913 del 17/11/2008 e s.m.i. che recepisce il tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 59/2005;
- la Convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 21/2004, dalla Provincia di Rimini con Arpa Sezione Provinciale di Rimini per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di AIA, approvata con Determina n. 1345 del 10/17/2014;

RICHIAMATA l'A.I.A. rilasciata alla ditta Ditta Rovereta S.r.l. con Provvedimento del Servizio Ambiente n. 244 del 29/09/2009 e s.m., relativa all'installazione sita in Coriano (RN), Via Rovereta n. 32, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);



Provincia di Rimini

DATO ATTO che in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n.46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 4 Marzo 2014 n.46, che ha sostituito l'art. 29-octies “Rinnovo e riesame” del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152 e s.m.i;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle modifiche legislative intervenute, di prorogare la validità del Provvedimento di AIA indicato in oggetto, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 29-octies “Rinnovo e riesame” del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, come modificato dall'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 4 Marzo 2014;

SENTITO l'Ufficio Rifiuti/Bonifiche e l'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse Idriche e Atmosferiche;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, ha condotto la relativa procedura istruttoria e ritenuto di poter dar luogo alla proroga dell'AIA;

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis, c. 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07/12/2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis - c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., non



Provincia di Rimini

necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DISPONE

1.1 di stabilire che l’AIA n. 244 del 29/09/2009 e s.m., da considerarsi vigente ai sensi dell’art. 29-octies “Rinnovo e riesame” del D.Lgs. 3 Aprile 2006 come modificato dall’art. 7 comma 7 del D.Lgs. 4 Marzo 2014, dovrà essere riesaminata con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
- b) trascorsi dodici anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (29/09/2009) o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione, essendo l’installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 all’atto del rilascio dell’autorizzazione stessa;

1.2 il riesame verrà inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’A.C. – Provincia di Rimini, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) a giudizio dell’autorità competente l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il



Provincia di Rimini

- conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), abbia dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";
2. di stabilire che il procedimento di riesame verrà svolto con le modalità di cui all'art.29-octies, commi 5 e 10 del D.Lgs. 3 Aprile 2006;
3. di stabilire che, fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso (art. 29-octies comma 11 del D.Lgs. 3 Aprile 2006);
4. di stabilire che la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991 del 13/10/2003, trasmessa dal gestore della Ditta Rovereta S.r.l. in data 17/11/2009 (Prot. Provincia n. 48821/C0802), dovrà essere integrata almeno 6 mesi prima della scadenza, pena la revoca del provvedimento di



Provincia di Rimini

AIA, prorogandone la durata fino alla data coincidente con il termine per il riesame indicato al punto 1.1 lettera b) del presente dispositivo, calcolato a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente (29/09/2009), e la validità fino ai 2 anni successivi;

5. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento del Servizio Ambiente n. 244 del 29/09/2009 e s.m.;
6. di inviare il presente atto al SUAP competente, affinché possa provvedere ad inoltrarne a sua volta copia alla Ditta, al Servizio Territoriale dell'Arpa e al Comune interessato;
7. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
8. di individuare nella persona dell'Ing. Fabio Rizzuto il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento.

Il funzionario proponente

Ing Fabio Rizzuto

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo Casadei